

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 27.11.2024, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per richiedere il rimborso dell'importo di € 1.081,80 quale equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies T.U.B (e relativo alle spese di istruttoria ed alla commissione di intermediazione creditizia), unitamente alla restituzione di eventuali quote insolute, alla penale di estinzione anticipata (per euro 118,62) ed al versamento di € 200,00, a titolo di spese sostenute per la presentazione del ricorso.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha evidenziato che la provvigione dovuta alla parte resistente è destinata a remunerare un'attività avente natura *up front* perché relativa ad una fase prodromica alla conclusione del prestito.

In ordine, poi, alle spese di istruttoria, le medesime riguardano attività svolte dall'istituto finanziatore prima dell'erogazione del mutuo.

Il costo assicurativo non goduto, riguarda invece un premio relativo alla stipula della polizza sostenuto dall'intermediario.

Non risultano dovute, infine, le spese legali, in considerazione della serialità del ricorso.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-*bis*", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Nel merito, si rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento a luglio 2021, in corrispondenza della rata n. 48, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il contratto è stato stipulato in data 10.07.2017 ad un tan pari al 7,48%.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, l'orientamento di codesto Collegio rispetto ad analoghe fattispecie contrattuali, ha ritenuto *up front* sia le commissioni di istruttoria che le provvigioni dovute all'intermediario del credito.

Ne deriva che, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	7.48%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	39.60%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	▼	▼			▼	
	spese di istruttoria (up front)	€ 450.00	€ 270.00	€ 178.22		€ 178.22
	comm. di intermediazione (up front)	€ 1,353.00	€ 811.80	€ 535.84		€ 535.84
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti € 714.06

Il risultato

non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.081,80) in quanto quest'ultimo ha applicato il criterio del pro rata temporis per tutte le voci di costo oggetto della domanda.

Quanto alla restituzione delle quote insolute, parte ricorrente non produce alcuna documentazione volta a provare le quote eventuali versate in eccedenza.

In ordine, poi, alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, come noto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/20 del 31/03/2020) ha statuito che *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* e che - l’espressione *“importo rimborsato in anticipo”*, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito (Collegio di Coordinamento, decisione 11679/21). Dal conteggio estintivo risulta che l’intermediario ha addebitato a titolo di penale di estinzione anticipata l’importo di euro 118,62.

Tenuto conto che la durata residua del contratto al momento dell’estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo di cui all’art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Dall’esame del conteggio estintivo sopra riportato risulta che l’importo rimborsato in anticipo (al netto della penale e delle quote insolute) fosse pari a € 11.862,17, e pertanto l’indennizzo per l’anticipata estinzione sarebbe stato applicato entro la misura dell’1% dell’importo rimborsato in anticipo.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/21) occorre tenere conto anche dell’accertamento dell’esatto ammontare dei rimborsi dovuti al consumatore ai sensi dell’art. 125-sexies TUB: il ricorrente, nel caso di specie, avrebbe quindi diritto alla restituzione dell’eccedenza applicata dall’intermediario rispetto all’1% dell’importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, l'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (euro € 11.862,17) – decurtato dei rimborsi risultanti dalla Tabella (euro 714,06) - è pari ad euro 11.148,11.

Pertanto, la commissione massima applicabile è di euro 111,48 e al ricorrente sarebbe dovuto un rimborso di 7,14 euro (i.e. 118,62 – 111,48).

Le spese legali, infine, non possono essere liquidate considerata la serialità della controversia.

Da ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 721,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE